



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

Visto il D.L. 1° marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visti in particolare gli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali;

Visto in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il decreto di nomina del Segretariato Regionale per le Marche Dott.ssa Maria Rita Palumbo Decreto del Segretariato generale n. 345 del 29/03/2024 n. 715 registrato dalla Corte dei Conti in data 9 maggio 2024 n. 1317;

Vista la nota della Rete Ferroviaria Italiana Spa prot. 2166 del 24/01/2024 (acquisita al protocollo d'Ufficio con prot. n. 244 del 25/01/2024) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per i manufatti denominati "**Linea ferroviaria Rimini – Termoli; Tombino km 221+873 - Tombino km 222+381 - Ponticello km 222+671 - Tombino km 223+159**" siti a Castelfidardo (AN) di seguito descritti e di proprietà dello stesso ente;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro - Urbino, espresso con nota prot. 6666 del 31/05/2024, (acquisito al protocollo d'Ufficio n. 1783 del 03/06/2024), dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-architettonico dei beni in esame proponendo l'adozione del provvedimento di verifica di **non interesse culturale** ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice dei Beni Culturali, con la seguente motivazione: "*Gli immobili, oggetto di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004, non presentano particolari caratteri architettonici tipologici o storico artistici di rilievo da giustificare la tutela diretta. Si fa presente che gli immobili ricadono in zona a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 – Bellezze Naturali – con D.M. 07 aprile 1973 - Zona in comune di Castelfidardo - Bosco Ferretti in località Montoro Selva e ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. c) – Torrente Aspio*";

Visto il medesimo parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro - Urbino in cui si rileva che "*Dagli atti d'Ufficio il fabbricato in questione non riveste interesse archeologico*";



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

Visto il verbale della riunione del 15/05/2024 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione all'unanimità ha approvato la proposta di verifica di **non interesse culturale** della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che i manufatti:

Denominazione	Linea Ferroviaria Rimini - Termoli Tombino km 221+873 - Tombino km 222+381 - Ponticello km 222+671 - Tombino km 223+159
Comune	CASTELFIDARDO
Provincia	AN
Località	
Nome strada/n. civico	
Distinto al	Foglio 2 (C.T.) part. n. 21/parte e al Foglio n. 7 (C.F.) part. n. 10/parte
Confinanti con	Foglio 2 (C.T.) partt. n. 203-47-147 e Foglio 2 (C.T.) partt. n. 142-118.

non presentano interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali;
Tutto ciò premesso

DELIBERA

Art. 1 I manufatti denominati "**Linea ferroviaria Rimini – Termoli; Tombino km 221+873 - Tombino km 222+381 - Ponticello km 222+671 - Tombino km 223+159** siti a Castelfidardo (AN), come sopra descritti e meglio individuati nelle premesse, **non rivestono interesse culturale** e pertanto non rientrano tra i beni di cui dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

Art. 2 I beni in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Titolo Primo della Parte Seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato Codice dei Beni Culturali, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite negli immobili in oggetto. In tal caso è fatto obbligo di presentare denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio competente, o al Sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si evidenzia inoltre che i beni culturali mobili di cui all'art. 10, comma 1, del Codice dei Beni Culturali eventualmente conservati negli immobili sopracitati, rimangono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella Parte Seconda del citato Codice dei Beni Culturali e, per quanto attiene ad eventuali spostamenti, alle misure di protezione dettate dagli articoli 20 e 21;

Art. 3 Il presente atto è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene.
Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.
E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Il Segretario Regionale
Dott.ssa Maria Rita Palumbo